

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

N. 3736

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro degli affari esteri

(DINI)

col Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica

(CIAMPI)

col Ministro della difesa

(SCOGNAMIGLIO PASINI)

e col Ministro del commercio con l'estero

(FASSINO)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 13 GENNAIO 1999

Partecipazione italiana al finanziamento del Segretariato per il controllo delle esportazioni di armi convenzionali e prodotti a tecnologia *dual use*

INDICE

Relazione	<i>Pag.</i>	3
Relazione tecnica	»	4
Disegno di legge	»	5

ONOREVOLI SENATORI. - La legge 23 aprile 1998, n. 119, ha autorizzato la spesa del controvalore in lire italiane di 152.171 dollari USA, quale contributo dell'Italia per gli anni 1996 (ultimo quadrimestre) e 1997 al Segretariato per il controllo delle esportazioni di armi convenzionali e di beni e tecnologie a duplice uso («Intesa di Wassenaar»), con sede a Vienna.

Come è noto, l'organismo in questione è succeduto al Comitato di coordinamento (COCOM) che ha operato dal 1950 al 1994 con funzioni di controllo sui trasferimenti di tecnologie strategiche verso i Paesi dell'ex Patto di Varsavia.

Dopo la trasformazione del COCOM in un Segretariato interinale (*New Forum*) cui ha avuto accesso la stessa Russia e numerosi altri Paesi non aderenti alla vecchia organizzazione, nel luglio 1996 è stata raggiunta a Wassenaar (Paesi Bassi) un'intesa politica fra trentatré Stati: i Quindici dell'Unione europea, gli Stati Uniti, la Russia, il Giappone, l'Australia, la Nuova Zelanda, la Norvegia, il Canada, la Svizzera, la Repubblica Ceca, la Repubblica Slovacca, l'Ucraina, l'Argentina, la Polonia, la Bulgaria, la Romania, l'Ungheria, la Corea del Sud e la Turchia. Tale intesa mira ad armonizzare le politiche di controllo all'esportazione di materiali di armamento e di beni e tecnologie sensibili a duplice uso (civile e militare) al fine di evitare o contenere gli effetti destabilizzanti che i trasferimenti di detti materiali e tecnologie potrebbero avere verso

aree o Paesi considerati a rischio per la pace e la sicurezza internazionali.

Nel 1996 è stato costituito un Segretariato permanente dell'Intesa di Wassenaar, con sede a Vienna.

Compiti del Segretariato - che ha cominciato a funzionare nella seconda metà del 1996 ed alla cui guida è stato nominato nel maggio del corrente anno un diplomatico italiano - sono quelli di:

organizzare le sessioni plenarie dell'Intesa e le riunioni intersessionali (Gruppi generali di lavoro, Gruppi di lavoro tecnici, Gruppi di lavoro settoriali), predisponendo la documentazione e le relative comunicazioni emananti dagli Stati partecipanti;

sovrintendere alla raccolta, elaborazione, conservazione e circolazione dei dati relativi agli scambi di informazione ed alle notifiche su trasferimenti (e/o dinieghi) di armamenti e di beni e tecnologie a duplice uso periodicamente forniti dagli Stati partecipanti, conformemente ai principi dell'Intesa;

svolgere tutti gli altri incarichi ad esso conferiti dagli Stati partecipanti all'Intesa (ad esempio: contatti con Paesi terzi e/o con altri organismi multilaterali di controllo a fini di non proliferazione).

Con il nuovo provvedimento si intende assicurare al predetto organismo la continuità del finanziamento dell'Italia, già accordato, per gli anni 1996 (ultimo quadrimestre) e 1997 dalla legge 23 aprile 1998, n. 119.

RELAZIONE TECNICA

Al fine di consentire la continuazione delle attività del Segretariato che svolge il controllo sulle esportazioni di armi convenzionali e prodotti a tecnologia *dual use*, in sostituzione del Comitato di coordinamento tra Paesi NATO, Giappone ed Australia (COCOM), viene chiesto, secondo le decisioni adottate dai Paesi aderenti, l'impegno da parte italiana di partecipare in via continuativa al finanziamento dei costi, del personale ed operativi sostenuti dall'organismo.

Peraltro, a seguito della legge 23 aprile 1998, n. 119, che ha autorizzato la spesa di lire 243,4 milioni per gli anni 1996 e 1997, viene ora chiesto di contribuire al finanziamento della spesa di 28.938.000 scellini austriaci, prevista per le spese del personale, amministrative e generali del Segretariato per gli anni 1998 e 1999.

Tenuto conto della percentuale contributiva del 6,10 per cento assegnata all'Italia, il nostro contributo negli anni 1998 e 1999 viene così suddiviso:

scellini austriaci $28.938.000 \times 6,10\% =$ scellini austriaci 1.765.218, corrispondenti a lire 248 milioni, in relazione al rapporto di cambio di lire 140 per uno scellino.

Inoltre, tenuto conto della previsione di spesa di 14.838.000 scellini del bilancio per l'anno 2000, ed ai maggiori costi per la manutenzione, per le riunioni sulla revisione dei controlli e per la lievitazione dei prezzi dei salari, il nostro contributo, in relazione al precedente calcolo, ammonta a 905.118 scellini, corrispondenti a lire 126,7 milioni per l'anno 2000.

In conclusione, l'onere da porre a carico del bilancio dello Stato, da iscriverne nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri è di lire 248 milioni nell'anno 1999 e di lire 126,7 milioni, in cifra tonda 127 milioni di lire annue, a decorrere dal 2000.

Si fa presente, infine, che le ipotesi assunte per il calcolo degli oneri recati dal disegno di legge, relativamente alla concessione del contributo all'organismo in parola, costituiscono riferimenti inderogabili ai fini dell'attuazione dell'indicato provvedimento.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. È autorizzata la spesa del controvalore in lire italiane di 1.765.218 scellini austriaci per l'anno 1999 e di 905.118 scellini annui a decorrere dal 2000, quale contributo dell'Italia al finanziamento del Segretariato per il controllo delle esportazioni di armi convenzionali e prodotti a tecnologia *dual use*.

Art. 2.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 248 milioni per l'anno 1999 ed in lire 127 milioni annue a decorrere dal 2000, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1999, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

